



Rep. Numero: _____

Prot. N. _____ del _____

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO (CURRICULARE)

TRA

L'Università della Calabria - Dipartimento di Culture, Educazione e Società, con sede in Rende (CS), Via Pietro Bucci, C.F. 80003950781, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Direttore del Dipartimento Prof. ROBERTO GUARASCI, nato a ROGLIANO (CS) il 27/06/1958, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università della Calabria,

E

L'Agenzia per l'Italia Digitale con sede legale in Roma (RM), in Via Listz 21, 00144, codice fiscale 97735020584, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante": indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) protocollo@pec.agid.gov.it, rappresentata da Teresa Alvaro, nata a Laureana di Borrello (RC) il 16/10/1954

Premesso

- che i tirocini formativi e di orientamento sono disciplinati dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dal regolamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142, ed ai sensi del decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 convertito in Legge n. 148 del 14 settembre 2011 e successive modificazioni;
- che l'Università della Calabria intende attuare progetti diretti al raggiungimento delle finalità indicate dall'art. 18 L. 24 giugno 1997 n. 196 e dall'art. 1 del suddetto decreto 25 marzo 1998 n. 142, che promuovono tirocini formativi e di orientamento presso aziende ed enti pubblici e privati;
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito di processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1 lettera a) della legge 24 giugno 1997, n. 196, tra cui le Università, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento presso datori di lavori pubblici e privati a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- che i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettere a) e c) della legge 24 giugno 1997 n. 196, possono promuovere *Tirocini* formativi volti a realizzare fasi di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;



- che il soggetto promotore ed il soggetto ospitante convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi;
- che i *Tirocini* si configurano come completamento del percorso formativo, essendo finalizzati a perseguire obiettivi di implementazione delle conoscenze acquisite nell'ambito degli studi universitari

si conviene quanto segue:

Art. 1 – Finalità

Ai sensi del D.M. del 25 marzo 1998 n. 142 attuativo dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196 l'Agenzia per l'Italia Digitale si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti dell'Ateneo, d'ora in poi denominati "tirocinanti", su proposta dell'Università della Calabria.

Art. 2 – Modalità

1. L'Azienda/Ente ospitante si impegna a rispettare il rapporto numero tirocinanti/numero dipendenti come indicato all'art. 1 comma 3 del D.M. del 25 marzo 1998 n. 142 e specificato all'art. 2 della Circolare del 15 luglio 1998 n. 92
2. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
3. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
4. Per ciascun tirocinante accolto nell'impresa/ente ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante, i dati anagrafici ed il titolo per cui svolge il tirocinio;
 - i nominativi del tutor accademico e del tutor aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda/ente;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle polizze assicurative.

Art. 3 – Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
- rispettare i regolamenti interni dell'azienda/ente.



A tale fine l'Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, per accettazione, il progetto formativo e gli impegni in esso previsti.

Art. 4 – Obblighi del soggetto promotore

L'Università della Calabria assicura il tirocinante per la responsabilità civile verso terzi presso idonee compagnie assicurative operanti nel settore, nonché garantisce copertura assicurativa contro infortuni e malattie professionali garantita dall'INAIL attraverso la speciale forma della "Gestione per conto dello Stato".

Art. 5 – Obblighi del soggetto ospitante

L'Azienda/Ente si impegna a:

- rispettare e far rispettare il progetto di formazione ed orientamento concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- segnalare al soggetto promotore eventuali variazioni (sede, orario etc.) di quanto stabilito nel progetto formativo e/o eventuali proroghe del tirocinio prima dell'applicazione della stessa;
- segnalare tempestivamente all'Università della Calabria ogni assenza o interruzione da parte del tirocinante durante il periodo di tirocinio;
- compilare la scheda di valutazione;
- rilasciare ad ogni tirocinante un'attestazione relativa al corretto svolgimento del tirocinio stesso;
- in caso di incidente del tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio, segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Art. 6 – Oneri

La realizzazione del tirocinio non comporta per L'Università e per il soggetto ospitante alcun onere finanziario né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli previsti dalla normativa.

Nel caso il soggetto ospitante intenda offrire ai tirocinanti borse di studio, ovvero consentire loro l'utilizzo dei servizi aziendali (mensa, trasporto, etc.), specificherà i termini della sua offerta o modalità di utilizzo del servizio nel progetto formativo.

Art. 7 – Trattamento dati

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la sottoscrizione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del d. lgs. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni e di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 13 dello stesso decreto.

Art. 8 - Estensione della Convenzione e durata



La presente Convenzione decorre dalla data sotto indicata, ha durata di 12 mesi e si intende rinnovata alla scadenza per eguale periodo e di seguito per i successivi, salvo il diritto per entrambe le parti di esercitare il recesso, da comunicarsi tre mesi prima della scadenza.

Art. 9 – Norme finali

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Letta, approvata e sottoscritta.

Firma del soggetto promotore

Il Direttore del Dipartimento

Prof. Roberto Guarasci

Firma del soggetto ospitante

Il Direttore Generale

Teresa Alvaro

Arcavacata di Rende (CS), lì _____